

Punti di vista...

La Famiglia di fatto



di Luca Rossi

La convivenza è senz'altro di moda, sia tra i giovani che tra i meno giovani. Pertanto è realtà sempre più frequente la c.d. famiglia di fatto, che in un tessuto sociale in cui il tentativo di glissare regole, legami e vincoli, sembra offuscare l'affetto e l'amore.

E' vero che convivenza e famiglia di fatto sono senz'altro basate sull'amore, è altrettanto vero che anche i sentimenti più profondi, intensi, improvvisi, possono concludersi anche improvvisamente, ed è proprio in tali casi che se la coppia non è legata dal vincolo del matrimonio, non resta altro che ferite più o meno dolorose, ma niente o forse pochi diritti!

La Costituzione Italiana non prende in considerazione i conviventi e la famiglia di fatto, ma si preoccupa del mantenimento, dell'istruzione e dell'educazione dei figli, anche se nati fuori del matrimonio. Dispone infatti che è un diritto dovere mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, assicurando altresì ogni tutela sociale e giuridica compatibile con i membri

della famiglia legittima. Il Codice Civile invece si occupa della tutela dei figli naturali, quelli nati fuori dal matrimonio, relativamente ai diritti successori. In particolare dice "...le persone in favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi".

Ancor di più individua il diritto a ricevere la prestazione degli alimenti anche ai figli naturali.

Circa il diritto "all'uso" della abitazione familiare si comprendono le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

Relativamente al diritto di successione nel contratto di locazione bisogna ricordare che la precedente normativa dell'equo canone all'art. 6, non comprendeva nella successione del contratto il partner convivente.

Ora la sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 Aprile del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo aprendo la strada anche al convivente nei casi in cui vi sia prole naturale.

Circa la pensione di reversibilità solo poche categorie professionali a tutt'oggi riconoscono in Italia le famiglie di fatto. E' la suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 2471 del 19 febbraio 2003, ha riconosciuto la convivenza more uxorio in grado di influire sulla pensione di reversibilità. Seppur in maniera non granitica si avvicina sempre più alle esigenze dei conviventi, purchè essi si siano successivamente alla convivenza, uniti in matrimonio. Tale circostanza permetterà al Giudice di valutare positivamente

mente tale periodo prematrimoniale ai fini della decisione.

Sull'aspetto squisitamente anagrafico, per "famiglia" si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune. In conclusione è importante accennare ai cosiddetti "accordi tra conviventi", oggetto di ampio dibattito politico in questi giorni.

Nel caso la convivenza duri nel tempo e non si vuole regolarizzarla con il matrimonio la legge mette a disposizione lo strumento "dell'accordo scritto" al fine di regolare sostanzialmente i rapporti economici e patrimoniali. Sia che venga stipulato con atto notorio o con atto notarile, tale accordo avrà lo scopo di determinare dei contenuti sempre nel rispetto e nei limiti imposti dalla legge, pena il rischio di nullità.

Nello specifico esso potrà regolare il rapporto di convivenza, la casa familiare, mobili, spese, regime di convivenza, amministrazione dei beni, aspetto successorio, nascita dei figli e cessazione della convivenza. Alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto del fatto che ogni volta messi di fronte ad una scelta nella vita, essa ci provoca incertezze dubbi ed ansie, certamente la scelta tra matrimonio e convivenza rimane una delle più difficile e senz'altro del tutto personale.

Avvocato Luca Rossi

via Anastasio II

00165 Roma

tel. 06.39738177

Avv.lucarossi@libero.it